

Consob  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G. B. Martini, n. 3  
00198 - ROMA

Milano, 31 ottobre 2019

**Oggetto: Modifiche al Regolamento Intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)**

Spett.le Commissione,

nel cogliere l'invito di cui al documento in consultazione in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere le proprie osservazioni e proposte, come di seguito indicate, con particolare riferimento al servizio di consulenza nell'ambito della distribuzione assicurativa e alle conoscenze e competenze dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

1

**1. Distribuzione di IBIP mediante consulenza e modalità di remunerazione del servizio (artt. 132, 135-ter, 135-quinquies, 135-sexies, 135-septies).**

ANASF evidenzia le notevoli criticità che derivano dal combinato disposto degli artt. 132, 135-ter, 135-quinquies, 135-sexies, 135-septies nei quali si stabiliscono diverse fattispecie di consulenza (consulenza gratuita, obbligatoria, su base non indipendente e su base indipendente). A tal riguardo, l'art. 121-septies, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) stabilisce che «*La consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti*». La norma primaria non prevede la gratuità della consulenza stessa, come invece menzionato dall'art. 132, comma 2, lett. b), romanino ii), punto 4. A conferma di tale evidenza, si segnala che nella parallela procedura di

consultazione di IVASS, dedicata alle modifiche del Regolamento n. 40/2018, non si prevede la gratuità della consulenza in relazione alla distribuzione di IBIP. Tale discrepanza creerebbe pertanto una divergenza nell'esecuzione a livello regolamentare del disposto di cui all'art. 121-*septies*, comma 2, CAP, il quale rappresenta la comune base giuridica.

Quanto previsto dall'art. 132 pone rilevanti criticità legate alla remunerabilità del servizio di consulenza su base sia indipendente che non indipendente. I rapporti economici professionali, anche nell'ambito della distribuzione assicurativa, si basano sul principio sinallagmatico, che è un fondamentale del negozio giuridico. Stabilire che una prestazione intellettuale personale non venga più riconosciuta come parte data in un rapporto sinallagmatico costituirebbe un grave precedente, tanto più se consideriamo l'evoluzione normativa che, a partire dalla MiFID I, ha portato la consulenza da elemento accessorio a diventare un servizio di investimento. Tale percorso evolutivo si è sviluppato congiuntamente a un approccio normativo che nel riconoscere la componente valoriale del servizio, ha legato la remunerabilità dello stesso all'incremento della qualità per l'investitore. A sua volta tale approccio normativo si è riflesso in modalità di remunerazione del servizio riconducibili alle seguenti casistiche: *i*) consulenza su base non indipendente congiuntamente alla percezione di incentivi nel rispetto delle condizioni di *quality enhancement* MiFID II; *ii*) consulenza su base indipendente che, conformemente al divieto di accettare e trattenere incentivi, è remunerata mediante una specifica *fee* di consulenza; *iii*) consulenza su base non indipendente che vede la compresenza dei due meccanismi remunerativi (c.d. *fee on top*) e, pertanto, prevede la restituzione al cliente di una parte significativa di *inducement* a fronte della corresponsione di una commissione di consulenza. Tutte queste casistiche stabiliscono pertanto un'adeguata, quanto opportuna, remunerazione del servizio prestato alla luce anche dell'evoluzione che ha visto il mercato muoversi verso lo sviluppo di una consulenza evoluta che si fonda su uno o più degli elementi di cui all'art. 53 del Regolamento Intermediari. Ai sensi di quest'ultima norma, in relazione al servizio di consulenza su base non indipendente, gli incentivi sono proporzionalmente

ammessi ove giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore (accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, valutazione periodica di adeguatezza o altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale).

Sulla base di quanto suesposto, ANASF evidenzia alla Vostra Commissione la necessità di:

- I. eliminare la previsione di cui all'art. 132, comma 2, lett. *b*), romanino *ii*), punto 4, del testo in consultazione relativamente alla gratuità della consulenza individuando, se del caso, una formulazione regolamentare maggiormente aderente alla previsione della norma primaria (art. 121-*septies*, comma 2, CAP) e coerente con quanto parallelamente stabilito da IVASS;
- II. confermare l'interpretazione summenzionata relativamente all'ammissibilità degli incentivi (artt. 135-*quinquies* e 135-*sexies* in consultazione) in relazione alla distribuzione assicurativa, congiuntamente alla prestazione di consulenza su base non indipendente, in piena analogia alla disciplina MiFID II, prevedendo piuttosto che l'attuale remunerazione funga da limite (*cap*), nel quale integrare in sostituzione parziale/totale qualsiasi commissione di consulenza, in piena ottemperanza a quanto stabilito da IVASS;
- III. individuare modalità di remunerazione ammissibili nel caso di prestazione di consulenza su base indipendente.

## **2. Requisiti di conoscenza e competenza (art. 135-*vicies*).**

ANASF accoglie con favore la volontà, espressa dalla Vostra Autorità nella relazione introduttiva alla consultazione, di sancire a livello normativo la possibilità di semplificare gli adempimenti per gli operatori, riconoscendo la validità delle ore di aggiornamento professionale svolte su materie comuni tanto ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), quanto ai fini dell'adempimento delle disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III del Regolamento Intermediari (Requisiti di conoscenza e

competenza), accogliendo così una istanza di razionalizzazione e di semplificazione da tempo sostenuta dall'Associazione. Ciò premesso, ANASF ritiene opportuna una riformulazione dell'art. 135-*vicies* al fine di prevedere che quanto stabilito dal comma 2 dello stesso valga non solo per i membri del personale che operano all'interno dei locali dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa – come sembrerebbe emergere dalla lettura congiunta dei commi 1 e 2 della norma in commento – ma anche per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Al riguardo si evidenzia che l'analoga norma formulata da IVASS nella procedura di pubblica consultazione dedicata alle modifiche del Regolamento n. 40/2018 riconosce espressamente tale possibilità di razionalizzazione e di semplificazione anche per gli iscritti all'Albo OCF, come di seguito riportato nel nuovo art. 89-*bis*:

*«(Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali)*

*1. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-undecies TUB, nell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF nonché ai sensi del Titolo IX del Regolamento Intermediari CONSOB, se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall'Allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione.»*

Anche alla luce del confronto con la summenzionata norma, si propone ad esempio di emendare il comma 2 dell'art. 135-*vicies* come di seguito indicato, al fine di richiamare l'art. 156 del Regolamento Intermediari dedicato alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede:

*«2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies del TUB, se svolte nelle*

*materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1 e dall'articolo 156.»*

### **3. Dichiarazioni di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza (art. 135).**

ANASF evidenzia le criticità derivanti dal disposto dell'art. 135, comma 1, il quale prevede che:

*«1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, prima che l'operazione sia effettuata, forniscono al cliente un'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, nella quale lo informano che il prodotto risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente, specificandone i motivi. La dichiarazione indica, altresì, se il prodotto è distribuito al di fuori del mercato di riferimento ai sensi dell'articolo 135-  
quaterdecies, comma 6, lettera b).»*

A giudizio della scrivente si ritiene di per sé esaustiva la consegna al cliente della sola dichiarazione di adeguatezza al fine di semplificare gli adempimenti operativi e di non ingenerare confusione nel cliente a fronte della consegna di due documenti (dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative, da un lato, e dichiarazione di adeguatezza, dall'altro) considerando vieppiù le difficoltà insite nella comprensione, da parte dell'investitore medio, dei concetti sottostanti di mercato target nelle sue varie declinazioni (positivo, negativo e c.d. *grey market*).

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi  
*Presidente ANASF*